

## REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2000 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2000

**che modifica il regolamento (CE) n. 2789/98 recante deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2789/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2656/1999 <sup>(3)</sup>, ha autorizzato una deroga temporanea al regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 <sup>(5)</sup>, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.
- (2) Sussistono le ragioni che hanno portato all'aumento della durata di validità dei titoli di esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione e all'estensione della deroga dell'articolo 10, paragrafo 5, ai prodotti di cui al codice NC 0202. È quindi necessario estendere la durata di validità del regolamento (CE) n. 2789/98.
- (3) Vista la nuova struttura della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore delle carni bovine adottata con il regolamento (CE) n. 1000/2000 della Commissione <sup>(6)</sup>, tale deroga non può più applicarsi ai prodotti del codice NC 1602.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2789/98 è sostituito dal testo seguente:

«2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 5, prima frase, del regolamento (CE) n. 1445/95, le domande di titoli riguardanti un quantitativo inferiore o pari a 22 tonnellate di prodotti compresi nei codici NC 0201 e 0202 non sono soggette, su richiesta dell'operatore, al periodo di cinque giorni.»

*Articolo 2*

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2789/98, la data del «30 giugno 2000» è sostituita dal «31 dicembre 2000».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 347 del 23.12.1998, pag. 33.

<sup>(3)</sup> GU L 325 del 17.12.2000, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(5)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 114 del 13.5.2000, pag. 10.